

Torino, 5 Gennaio 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

Audizione sull'attuazione delle deleghe in materia di ordinamento sportivo con particolare riferimento agli atti del Governo n.226 (agenti sportivi), n.228 (semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi) e n.229 (sicurezza piste da sci)

7^a COMMISSIONE - 8^a COMMISSIONE

Audizione sull'attuazione delle deleghe in materia di ordinamento sportivo con particolare riferimento agli atti del Governo n. 227 (sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

7^a COMMISSIONE - 11^a COMMISSIONE

Audizione sull'attuazione delle deleghe in materia di ordinamento sportivo con particolare riferimento agli atti del Governo n. 230 (disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo)

[Contributo scritto all'audizione del 5 Gennaio 2021 a cura dell'Avvocato Paolo Rendina - Consulenti dello Sport]

Premessa	2
Sull'Ag. 230 – Art. 5 Lg. 86/2019	4
Sull'Ag. 226 – Art. 6 Lg. 86/2019	12
Sull'Ag. 227 – Art. 7 Lg. 86/2019	14
Sull'Ag. 228 – Art. 8 Lg. 86/2019	16
Sull'Ag. 229 – Art. 9 Lg. 86/2019	21
Spunti conclusivi	22

Premessa

Il presente contributo prende spunto dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86 [Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (19G00098) (GU Serie Generale n.191 del 16-08-2019)] e dal concetto di "riordino e riforma" quali pietra angolare per l'emanazione dei decreti attuativi approvati il 24/11/2020 dal Consiglio dei Ministri e come trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Da subito appare opportuno porsi almeno due domande. La prima, scontata forse, è se i decreti attuativi abbiano risposto appieno alla delega che prevedeva interventi di "riordino e di riforma".

Anche agli occhi di un "operatore del diritto" i 140 articoli (tanti sono infatti quelli facenti parte questa riforma) sono spesso poco chiari e men che meno intellegibili. Agli occhi del Cittadino, a maggior ragione, si palesano come un groviglio di disposizioni che vanno ben lontano da quanto ci si sarebbe aspettato, ovvero la predisposizione di un testo unico che facesse ordine - finalmente - in quel magma normativo che da sempre accompagna la vita dei sodalizi sportivi.

Ma è altrettanto vero che proprio il mondo dello sport, amatoriale e dilettantistico, abbia acquisito una struttura maggiormente complessa tanto da richiedere nel tempo continui e delicati interventi interpretativi seppur di "soft law" (in primis la Circolare 18/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate) ai quali ha necessariamente fatto seguito - in via meramente prudenziale - un nuovo e diverso approccio alla gestione associativa con sempre maggiore professionalità.

E' forte peraltro l'interpolazione con la Riforma del Terzo Settore (di cui al D.lgs 117/2017) dalla quale, pur traendone interessanti tratti caratterizzanti, vengono collocati in maniera disomogenea e, non di rado, senza la visione dei limiti e criticità di quella riforma che, a tre anni dalla sua genesi, necessita ancora oggi di importanti innesti normativi per dirsi completamente definita.

Ripetuti, infine, i richiami alle normative non "abrogate" o "abrogate" solo in

parte imponendo un continuo rimando a quelle che rimangono in vigore "ove compatibili", alle norme del Codice Civile (ma solo nella parte in cui si parla di Società), del T.U. Imposte sui Redditi, T.U. Iva e, ancora, Lg. 300/1970 (come innovata dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185) e via dicendo. Stupisce, invero che non vi sia nemmeno un richiamo – ahinoi – al principio cardine dell'associazionismo Italiano di cui all'art. 18 della Carta Costituzionale (se non velatamente nel Decreto relativo agli Enti Sportivi), che lascia il posto a Direttive e Regolamenti Comunitari che entrano "in gioco" solo sotto il profilo degli adempimenti in ambito gestorio, fiscale e tributario. A ciò si aggiungano inoltre la mole di decreti e regolamenti attuativi quali fonti secondarie per la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia che però, nella stragrande maggioranza dei casi (vedi il c.d. Codice Etico AG. 226) vedranno la luce solo successivamente all'entrata in vigore del corrispondente decreto (sic!).

Alla prima domanda quindi si potrebbe rispondere di no. Che non si sia colto appieno lo spirito della Legge Delega e che i criteri direttivi degli articoli di cui alla Lg. 86/2019 sia rimasti per lo più sfumati per gran parte dell'articolato.

La seconda domanda da porsi sarebbe poi se il testo (o i testi) proposti, siano o stati o meno in grado di rispondere alle concrete esigenze del mondo sportivo nonché tracciare, con sufficiente chiarezza, la strada che sodalizi sportivi, dirigenti, tecnici ed, in generale, tutti gli operatori sportivi dovranno seguire.

Per dare risposta non si potrà che richiamare gli stessi Atti Governativi facendo proprie e condividendo molte delle perplessità – a volte divenute critiche – degli Illustri Colleghi che non solo mi hanno qui preceduto ma che, sono certo, continueranno a seguire l'evoluzione normativa alla quale mi auguro di poter contribuire con qualche ulteriore spunto di riflessione.

Si prende altresì atto delle note e considerazioni di cui ai Dossier trasmessi da questa On.le Commissione i quali già tracciano profili di criticità non solo laddove evidenziano alcuni refusi ma, soprattutto, nella parte in cui illuminano veri e propri lati oscuri della normativa. (Per chiarezza espositiva si è proceduto all'analisi secondo la progressione offerta dalla Legge Delega).

Sull'Ag. 230 – Art. 5 Lg. 86/2019

Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Dalla lettura dello schema di Decreto appare da subito dirompende il nuovo approccio nei confronti del c.d. lavoro sportivo ma diversamente da quanto intravisto dalla Legge Delega sembra che la rotta intrapresa lascia alquanto spiazzati.

A ben vedere alcune delle maggiori criticità possono essere così individuate :

1) si tende ancora una volta a confondere il concetto di "professionalità" con quello di "professionismo";

2) nonostante una scarsissima propensione allo sport "professionistico" da parte delle FSN, questo assurge ancora oggi a "stella polare" con caratteri premianti e discriminanti nei confronti delle collaborazioni dilettantistiche o amatoriali;

3) i rapporti amatoriali vengono in generale penalizzati tanto sotto il profilo contributivo quanto sotto quello fiscale nel caso di superamento della soglia dei 10.000 Euro. Scomparendo di fatto il c.d. "compenso sportivo" come da sempre inteso che, al pari dei premi, potrà essere riconosciuto – peraltro in via meramente occasionale - solo e se in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, permane il solo rimborso forfettario scevro da qualsivoglia sinallagma.

4) vengono di fatto introdotti nuovi oneri a carico degli Enti sportivi senza prevedere una sola norma di favore per lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche;

5) la tecnica "redazionale" per un tema così importante, ben lontana dall'aver confezionato un "prodotto pronto all'uso", necessiterà di parecchi mesi per essere assimilata, compresa e perché diventi realmente operativa. Il tutto a discapito dei Legali rappr.ti che dovranno investire le già scarse risorse a disposizione in formazione, assistenza e consulenza;

Non di meno ci si permetta di rivolgere severa, seppur rispettosa, critica a chi vorrebbe "sindacalizzare" il comparto sportivo, condividendo invero il pensiero di chi ha ritenuto insufficiente lo "slancio" verso un nuovo paradigma

contributivo, fiscale e giuslavoristico in quanto pacificamente sbilanciato alla sola tutela del lavoratore.

La recente crisi pandemica (peraltro nemmeno del tutto scongiurata) ha di fatto restituito una fotografia chiara e netta del comportato sportivo. Lontano dai riflettori del "calcio che conta" solo pochissime realtà sportive potrebbero oggettivamente trovare ancora "appetibile" una disciplina tutta tesa al professionismo come oggi inteso. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, ci si imbatte su piccole o medie realtà in cui chi presta la propria opera (dedicando tempo agli associati) è soggetto "organico" all'Ente trovando in esso uno spazio aggregativo e di sviluppo sociale che va ben oltre il mero ristoro economico.

Poi ci sono le "palestre", ovvero i gestori di impianti sportivi di interesse pubblico ai quali, onestamente, ben si sarebbe potuto dedicare qualcosa di più "premiante".

Se invece, come sembra, la norma tende ad una tutela - più che doverosa si capisce - a direzione unica per la figura del lavoratore, in termini di accesso in condizioni di pari opportunità, di trattamento economico e normativo, non si ritiene correttamente onorato il mandato ricevuto con la Legge Delega nella parte in cui sanciva anche un ulteriore principio cardine : garantire la sostenibilità del sistema sport attraverso l'adozione di una disciplina in materia assicurativa, fiscale, previdenziale in ragione della specificità del settore e della sua riconosciuta funzione sociale.

Non si comprende peraltro come maggior costi e oneri in capo al sodalizio sportivo possano realmente incidere concretamente a tutela della figura del lavoratore (subordinato, autonomo o collaboratore che sia) né come la tecnica utilizzata per definire i parametri entro cui opera la presunzione di amatorialità possa risolvere (o perlomeno tentare di attenuare) le annose questioni interpretative che da sempre hanno visto contrapposti i Funzionari ispettivi dell'accertamento tributario e lavoristico da un lato e i legali rappresentanti delle realtà sportive dall'altro.

Come giustamente è stato evidenziato da molti Colleghi il rischio è che ci

troveremo con più lavoratori che tesserati ... ma si vuole andare oltre. Perché assodato che si debba garantire a tutti i livelli lavoro, dignità e giusto compenso, il rischio che si intravede in futuro, tutt'altro che roseo, è che si possano innescare meccanismi altamente conflittuali anche all'interno delle realtà associative.

Ma andando con ordine.

Già all'art. 2 dello schema di decreto si evidenziano alcune criticità.

Alla lett. s) non viene evidenziato che gli Enti di Promozione Sportiva, anche in ragione del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, possano operare nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità non solamente didattiche, ricreative, formative ma anche competitive e agonistiche.

Vengono inoltre dimenticati (forse per un refuso ?) gli Organismi Paralimpici ma, alla lett. mm), viene (finalmente) offerta una definizione di sport (e sul punto ci si chiede come mai la medesima non venga inserite tra le definizioni di tutti gli schemi di Decreto) ma, a ben vedere, così come formulata potrebbe aprire il campo ad ulteriori dubbi e questioni. Innanzitutto ci si domanda se non fosse stato più corretto inserire anche la definizione di "sport riconosciuti", magari prevedendo - e specificando - che i primi, a differenza di questi ultimi, non possano considerarsi attività legittimanti l'iscrizione nel futuro Registro Nazionale (o, più correttamente) l'affiliazione presso gli Organismi a ciò preposti. Apprezzabile il chiarimento invero se si considera che anche il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), pur prevedendo tra le attività generali di cui all'Art. 5 Lett. t) la pratica e promozione dello sport dilettantistico, era orfano di una definizione che ne potesse determinare più precisamente i confini. Ma a volte, si sa, il rimedio è peggiore del male poiché, a ben vedere, né il RUNTS né il Registro Nazionale (a quanto è dato sapere) sembrano prevedere tanto per la realtà riconosciuta dilettantistica quanto per quella riconosciuta del Terzo Settore esenzioni o agevolazioni di sorta costringendo così i sodalizi non solo ad una duplice iscrizione ma, soprattutto, una

duplicazione della documentazione da presentare nei rispettivi Registri.

E' evidente che sul punto urge un chiarimento.

Quanto TITOLO II CAPO I (Associazioni e società sportive dilettantistiche) all'Art. 5 (forma giuridica) non si comprende la rinuncia alla figura della Cooperativa Sportiva (rubricata al Libro V, Titolo VI del Codice Civile) in favore della totalità delle realtà societarie di cui al Libro V, Titolo V. In particolare ci si chiede se non fosse anche il caso di precisare l'assoggettabilità o meno al nuovo Codice della Crisi di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue ss.mm. e ii. e di come in concreto si potrà far convivere quel nodo gordiano che oggi lega indissolubilmente la propensione speculativa (o meglio lucrativa) con ogni forma societarie e l'assenza di fine di lucro di cui all'Art. 7 dello schema di Decreto.

Al comma 3 del predetto Art. 5 sarebbe poi da specificare cosa si intenda per "affiliazione annuale" (anno solare, anno sportivo, 365 giorni ?) ben potendo così dirimere una delle tante questioni maggiormente dibattute in sede di controlli ispettivi.

Quanto all'Art. 6 (Atto Costitutivo e Statuto) si colgono le importanti innovazioni apportate all'Art. 90 comma 18 della Legge 289/2002 e che tendono ad un sostanziale avvicinamento degli impianti statutari sportivi con quelli del terzo settore di cui al D.lgs 117/2017. Ciononostante si dubita fortemente sulla scelta operata laddove manca - a tutt'oggi - una definizione concreta di cosa siano le c.d. attività secondarie e strumentali di cui al successivo Art. 8. Se bisognerà di fatto attendere l'emanazione di apposito decreto che ne definisca criteri e limiti è pur vero però che per tale adempimento non viene indicato alcun termine per la sua emanazione !

Sempre all'Art. 6, ma alla lettera f), ci si sarebbe aspettati, giocando così per così dire di sponda rispetto a quanto avvenuto per la Riforma del Terzo Settore, che venissero già predisposti degli schemi di rendiconto, bilancio e relative relazioni atteso che, anche sul punto, da troppi anni si assiste ad un pericoloso vuoto normativo ed interpretativo.

Anche per quanto concerne il comma 1 Lett. g) e h) del medesimo Art. 6 si

chiede che vengano specificate coerentemente le corrette modalità di scioglimento del sodalizio ovvero di sua messa in liquidazione e/o semplice "uscita" dal mondo sportivo ma, soprattutto che venga dipanato ogni qualsivoglia dubbio sulla devoluzione del patrimonio "ai fini sportivi" anche in relazione all'Art. 148 co. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Sull'assenza di fine di lucro - diretto ed indiretto - di cui all'Art. 7 permane fortissima la preoccupazione di una incompatibilità con le altre disposizioni previste dall'Art. 148 co. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nella parte in cui, ai fini dei vantaggi spettanti alle realtà sportive dilettantistiche, viene fatto *"(...) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;(...)"* (lett.a Art. 148 comma 8), disponendo, inoltre, che gli statuti contengano l'ulteriore clausola di *"(...) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (...)"* (lett.f Art. 148 comma 8).

Quanto al riconoscimento ai fini sportivi di cui all'Art. 9 non si specifica se si tratta solo degli organismi riconosciuti dal CONI o anche di quelli riconosciuti dal CIP (ma forse per un mero refuso) ma, soprattutto, non si comprende chi possa o debba qualificare come Organi Affilianti gli Enti di Promozione Sportiva. Parimenti si ritiene che tale sistema non avrà altro ulteriore effetto se non quello di creare una "duplicazione di registri" : uno tenuto dagli Organi Affilianti, sul quale peraltro ricadrà un preciso onere di controllo (al pari delle Reti di secondo Livello di cui all'Art. 41 D.lgs 117/2017) e di tutela dei dati personali, l'altro a cura dal Dipartimento per lo Sport (per il tramite di Sport e Salute S.p.a.) per la certificazione della natura dilettantistica o professionistica dell'Ente.

Quanto alle incompatibilità di cui all'Art. 10 si segnala che, ancora oggi, nulla viene detto in merito alle conseguenze derivanti da tale incompatibilità lasciando così ampio margine discrezionale gli organi accertatori per arrivare finanche a disconoscere la natura dilettantistica dell'Ente.

Sulle disposizioni tributarie di cui all'Art. 11 si segnala che ben si sarebbe potuto riformulare la disciplina in maniera organica e, finalmente, unitaria non lasciando così alla mercé dell'attuale magma normativo le realtà operanti in ambito sportivo. Ad ogni modo ci si auspica che, quantomeno, venga riformulato il comma 2. Se, come è pacifico, la quasi totalità degli Enti sportivi dovranno necessariamente adeguare il proprio impianto statutario allora sarebbe stato il caso di prevedere, oltre che un congruo termine per l'adeguamento, un'esenzione dall'imposta di registro per gli adeguamenti statuari al pari di quanto già previsto dall'Art. 81 D.lgs 81/08.

Sempre all'Art. 11, inoltre, si dovrebbe prevedere un coordinamento con il precedente Art. 8 ben potendo specificare quali attività ricadano o meno nelle "attività diverse" o, meglio, se per attività "principale" possa intendersi anche quella volta al reperimento di fondi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Quanto all'Art. 12 ci si sarebbe attesi una sua collocazione all'interno dell'AG 227 ovvero un richiamo all'Art. 5 dello stesso. Non trovando pertanto una collocazione sistematica e coerente si chiede che venga abrogato nella sua formulazione ed inserito, armonizzandolo, nell'AG 227.

Quanto al TITOLO III CAPO I (Atleti) si ritiene che il normatore sia caduto in un refuso nella parte in cui, all'Art. 15, ha previsto che dal tesseramento possa instaurarsi un rapporto di tipo associativo con l'atleta. Salvo infatti modifiche sostanziali al Testo Unico Imposte sui Redditi non è previsto che l'atleta (ma ciò valga anche per tecnici e direttori di gara) debba necessariamente stringere un patto sociale con l'associazione sportiva dilettantistica prevedendo, invece, che *"(...) non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (...)"*. Non di meno non si comprenda come possa instaurarsi un "rapporto

associativo" all'interno di una Società di Capitali laddove, com'è ovvio, la figura del socio (di capitali) va nettamente distinta da quella del partecipante.

Quanto all'Art. 16 non si condivide appieno la scelta operata al comma 2 se non correttamente circoscritta. Non entrando qui ed ora nel merito della questione se è pur vero che un coinvolgimento del minore appare scelta opportuna e di grande respiro per la maturazione del giovane è altrettanto vero che tale disposizione potrebbe porre il fianco a diverse letture anche, e soprattutto, in relazione al precedente Art. 6 lett. e) dovendosi pertanto chiedere se, ed in quali termini, si debbano o meno adeguare le norme dell'ordinamento interno ai principi di democrazia ed eguaglianza in relazione ai minori di anni 18.

Passando al CAPO I del TITOLO V, quindi richiamando le disposizioni tutte previste per il lavoro sportivo e le premesse a questo intervento, si manifesta forte preoccupazione nella parte in cui la nuova categoria di "amatori" spesso si confonde con quella dei volontari del Terzo Settore senza però dirimere la questione se prevalgano o meno le norme del (nuovo) ordinamento sportivo ovvero quelle di cui al D.Lgs 117/2017. Maggiore preoccupazione, inoltre, si ravvede per l'assenza di una precisa definizione di "finalità amatoriali" che parrebbero le uniche legittimanti il rimborso nella c.d. fascia detassata (o esente) dei 10.000 euro e per l'esclusione dei Direttori di Gara fra i soggetti legittimati a prestazione attività di tipo amatoriale.

Sempre all'Art. 29 si chiede un chiarimento su coloro che potranno essere "percettori" di detti premi, indennità e rimborsi non specificando con il termine "amatore" se si tratti di soggetto estraneo al sodalizio oppure un tesserato, partecipante, associato (ed in questo caso se sia legittimato alla loro percezione anche il legale rappr.te) dovendo invero ritenere, non rinvenendo un chiarimento in tal senso neppure da una lettura del comma 3 sulle incompatibilità, che sul punto sia necessario un doveroso chiarimento prima che tale vuoto venga colmato dalla giurisprudenza di merito o legittimità.

Poco chiara, inoltre, la gestione delle attività amatoriali nella parte in cui, ancorché in presenza di rapporti privi di sinallagma, dovrà comunque essere garantita un minimo di etero-direzione e di organizzazione da parte dell'Ente

Sportivo.

Quale impatto potrà dunque avere dinnanzi ad un controllo da parte dei verificatori la necessaria formazione/informazione resa ai "volontari/amatori" ai sensi del D.Lgs 81/08 ovvero ai sensi dell'Art. 16 Capo III dell'AG. 228. Quale il ruolo di figure non espressamente indicate nello schema di Decreto ?

Quale differenza tra un amatore che percepisce un rimborso forfetario ed un lavoratore che percepisce identico compenso ?

Quanto ai profili assicurativi, sanitari, contributivi e retributivi si fanno proprie le note indicate nel Dossier di accompagnamento segnalando però che, in assenza di qualsivoglia norma di raccordo, l'entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute a Settembre 2021 potrebbe rendere difficoltoso, se non addirittura dannoso, un corretto adeguamento ai nuovi regimi e limiti (es. 10.000 euro) risultando certamente preferibile una messa in regime di tutto l'impianto a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Anche perché, oggi più ce mai, nell'eventualità di superamento della soglia dei 10.000 euro non si ha modo di comprendere a quali conseguenze andrà in contro non solo il lavoratore ma anche il "neo" datore di lavoro. Se poi, come spesso accade, il l'amatore avesse intrattenuto nel corso dell'anno più collaborazioni e superasse la soglia a chi spetterebbe regolarizzare la natura del rapporto divenuta "professionale" ?

Non condivisibile pertanto anche la scelta operata all'Art. 36 co. 6 laddove, diversamente da quanto stabilito nel precedente Art. 29 ma, soprattutto, all'Art. 67 co. 1 e 69 co. 2 del TUIR, si riconosce l'esenzione ai fini fiscali e previdenziali per premi e compensi al solo conseguimento di risultati sportivi prevedendo invero un recupero a tassazione (e contributiva come previsto dall'Art. 35) per l'intero importo percepito e non solo per l'eccedenza oltre i 10.000 euro.

Avendone l'occasione si sottolinea, inoltre, come il regime di esenzione di cui all'Art. 10 del D.p.r. 633/1972 - e richiamato ai fini dell'esenzione dell'imposta unionale per i premi di addestramento e formazione tecnica - appaia inconciliabile ai fini IVA per quelle realtà che abbiano optato per il regime di cui

alla Legge 398/91.

Sempre in tema di sicurezza si ribadisce la scarsa chiarezza nel dettato di cui all'Art. 42 fendo proprio l'invito posto anche dagli estensori del Dossier 343 laddove puntualizzano, testualmente che "(...) *non si prevedono sanzioni, né si specifica se sono soggetti a tale obbligo anche le attività sportive agonistiche disciplinate da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP e le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.* (...)" (cfr. pag. 103 Dossier 343).

In conclusione di questa breve disamina sull'AG 230, mancando una vera e propria tipizzazione del lavoro sportivo come "tertium genus" promossa ed auspicata da gran parte della Dottrina, si ritiene che si sia persa, di fatto, l'occasione di specificare il vero limite e confine tra un'attività sorretta da un mero spirito di "amatorialità" e quelle c.d. tipizzate.

Sull'Ag. 226 – Art. 6 Lg. 86/2019

Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

Pur cogliendo con entusiasmo il riordino per un settore troppo a lungo lasciato alla mercé della liberalizzazione e orfano di gran parte dei suoi principi cardine a seguito della "deregulation" FIFA del 2015, si chiede che lo schema di Decreto venga corretto e integrato quantomeno nella parte in cui non è del tutto chiarita proprio una delle maggiori innovazioni apportate dallo stesso, ovvero il rapporto tra l'Agente Sportivo ed il mondo del dilettantismo.

Vi è difatti una sorta di "dimenticanza" in tutto il Decreto tale per cui a volte il comparto dilettantistico – seppur appartenente al mondo delle Federazioni – viene completamente ignorato.

Ma non solo. Non si condivide infatti la limitazione posta all'Agente Sportivo il quale potrebbe operare, fra le altre attività concesse, per il tesseramento dello

sportivo ma esclusivamente presso una F.S.N. e non anche presso anche altri Organismi Sportivi Nazionali (anche paralimpici).

Non si comprende inoltre del perché vi sia ripetutamente un richiamo alle sole F.S.N. (c.f.r. tra tanti Art. 5 comma 5, 6 e 7, Art. 8 comma 4) dimenticando non solo tutti gli altri "attori" del mondo sportivo ma, soprattutto C.I.P. e C.P.I. seppur espressamente richiamati nelle definizioni (Art. 2).

Non di meno sfugge allo scrivente la ragione per la quale il pericolo di insorgenza di un "conflitto di interesse" in capo all'Agente abbia indotto il legislatore a limitare il mandato a non più di due soggetti (Art. 5 co. 3) laddove, pertanto, nelle trattative tra giocatore e società uno dei soggetti dovrebbe essere necessariamente assistito da ulteriore Professionista con conseguente aggravio di costi.

Non convince, inoltre, il non aver incluso tra i requisiti di accesso alla Professione, l'assenza di sanzioni "disciplinari" sportive (Art. 4 co. 2). Ciò che, peraltro, avrebbe ben potuto offrire un buon "assist" per un vero e proprio "casellario" sportivo nazionale.

Abrogata la Legge di Stabilità 2018 e con la necessità di rimettere (nuovamente) mano alle qualifiche abilitanti la Professione non si condivide la scelta discriminante operante per coloro i quali avevano ottenuto il titolo ante 2015 e tutti gli altri soggetti preso atto che il D.M. Politiche Giovanili in data 24/2/2020 aveva già ampliato la platea in modo coerente e preciso.

Preso infine atto che gran parte dell'operatività della nuova disciplina dovrà necessariamente prevedere ulteriori fonti di normazione secondaria (Art. 12) per la disciplina attuativa per il funzionamento del Registro (Art. 4), modalità di trasmissione dei mandati (Art. 5 co. 6), Aggiornamento professionale (Art. 7), Parametri per i compensi (Art. 8), Regime sanzionatorio (Art. 11) e del Codice Etico (Art. 12) delle due l'una : o si prevede di posticipare l'entrata in vigore del Decreto alla data in cui saranno effettivamente emanate ed operative le fonti secondarie, ovvero sarà necessario posticipare l'abrogazione dell'Art. 1 co. 373 della Lg. 205/2017 mantenendo in vigore il D.P.C.M. 24/2/2020 (laddove per mero refuso era ancora stato indicato il precedente D.P.C.M. del 2018).

Sull'Ag. 227 – Art. 7 Lg. 86/2019

Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Un tema così complesso è stato sviscerato in soli 11 articoli dai quali, diversamente dai criteri indicati in delega, nulla traspare in ordine alla ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme esistenti in materia di sicurezza tanto sotto il profilo della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa quanto sotto quello dell'adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo. Di fatto l'intera materia della sicurezza in ambito sportivo viene delegata affidando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto con il Dipartimento dello Sport, il Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre che al Ministero della Salute il compito di emanare apposito Regolamento Unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, modificazione ed accessibilità dell'impiantistica sportiva (Art. 7 co. 1) e al Ministero dell'Interno di provvedere al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Con scelta ancora una volta poco condivisibile si demanda poi ad un ulteriore provvedimento il compito di riorganizzare la già costituita Commissione Unica per l'impiantistica sottraendogli parte delle funzioni oggi espletate (Art. 8) senza peraltro alcuna indicazione di un termine per l'emanazione di detto provvedimento.

Non è quindi chiaro, a questo punto, quale l'operatività della precedente normativa in materia di impiantistica sportiva (vedasi fra tutti il D.M. 25 agosto 1989; D.M. 18.3.1996; D.M. 6.6.2005; D.L. 28/2003; D.L. n. 8/2007, D.M. 8 agosto 2007, D.M. 06 ottobre 2009; D.M. 24 febbraio 2010, D.M. 28 luglio 2011. Linee Guida formulate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e contenute nella Determinazione n. 29, del 05 settembre 2012, di integrazione del D. M. 8 agosto 2007) ma soprattutto come si intenderà inserire quanto previsto dall'Art. 4 della Legge Delega 86/2019 in combinato con il

criterio direttivo dello stesso Art. 7 alla lett. f) della medesima legge posto che, come noto, con l'AG. 230 è stata abrogata la Lg. 91/1981 ed il contenuto di cui all'Art. 10 co. 6 bis-ter e che l'Art. 12 del medesimo schema di decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della L. 86/2019, riproduce disposizioni in esame sull'uso degli impianti sportivi. Preso infine atto che l'art. 52 del medesimo atto del Governo n. 230 abroga i citati co. 24, 25 e 26, della L. 289/2002.

Ancora una volta nelle "definizioni" (Art.2) ci si dimentica di indicare compiutamente e precisamente tutti i soggetti possibili attori della normativa quali il CIP.

Stupisce inoltre che, oltre a non offrire alcuno spunto o accenno all'operatività Decreto Legislativo n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), non si sia nemmeno tentato di offrire – per la prima volta – una nomenclatura chiara e coerente in merito alle strutture ove si svolgono le attività sportive, amatoriali e non, con o senza pubblico, al chiuso o all'aperto né, come certamente verrà chiarito, se la concessione gratuita possa essere ad appannaggio di tutte le realtà sportive, dilettantistiche e non, ancorché aventi anche la connotazione di Enti del terzo settore (Art. 2 e 5).

Vero è che di "sicurezza" se ne parla all'Art. 33 dell'AG 230 in relazione all'Art.5 Legge Delega ma solo ed esclusivamente in relazione ai "lavoratori" sportivi e, peraltro, senza nemmeno specificare se anche il percettore di rimborsi (ovvero la nuova figura dell'"amatoriale" di cui all'Art. 29 del predetto decreto) sia o meno parificabile, sotto il profilo degli obblighi di cui al D.lgs 81/08, al lavoratore sportivo.

Non va peraltro dimenticato che l'articolato si inserisce nel Capo della Legge Delega rubricato "Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport" ma nonostante ciò è di palmare evidenza che nello schema dei Decreti AG. 227 e AG 229 (rispettivamente per l'appunto Artt. 7 e 9 della Lg. 86/2019), non vi siano il benché minimo "dialogo" e/o raccordo tale da poter armonizzare tematiche che, invero, avrebbero certamente sentito la necessità di una forte coerenza logica e giuridica.

Si formula, inoltre, rispettosa ma severa critica anche sul tema centrale dell'articolato ovvero sul procedimento di programmazione e co-progettazione nella parte in cui viene concessa ampia discrezionalità alla Conferenza dei Servizi tanto nella fase preliminare quanto in quella decisoria laddove non è chiarito cosa si intenda per "modifiche strettamente necessarie" o, meglio, quale il soggetto legittimato a richiederle : se il Comune ovvero la Conferenza nella sua collegialità.

Non chiaro poi, ma di ciò è già stata data evidenza come probabile refuso, se le Associazioni e Società Sportive destinatarie dei commi 12 e 13 dell'Art. 4 siano solamente quelle professionistiche o, come parrebbe corretto, anche quelle dilettantistiche.

Inoltre appare incompleto nella sua formulazione l'Art. 5 (per il quale si necessita un chiarimento circa i soggetti coinvolti) preso atto che non è specificato se, una volta dichiarato di pubblico interesse, il progetto preliminare debba o meno seguire l'iter di approvazione di cui all'Art. 23 del Codice dei Contratti pubblici che prevede, in particolare, che la fase di progettazione sia strutturata in 3 livelli di successivi approfondimenti tecnici, specificando così che al progetto di fattibilità tecnico-economica, segua il progetto definitivo ed il progetto esecutivo.

Infine un doveroso chiarimento su quanto enunciato sempre all'Art. 4 comma 16 laddove al soggetto proponente viene data la possibilità di aver accesso alle soluzioni di finanziamento offerte da I.C.S. o da altro intermediario bancario o finanziario ma solo se "operante nel settore".

Sull'Ag. 228 – Art. 8 Lg. 86/2019

Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

Sulla semplificazione degli adempimenti gli stessi organismi sportivi, da tempo e a tutti i livelli, chiedevano (e forse meritavano) di ricevere risposte esaurienti dalle tante (troppe ?) questioni ad oggi irrisolte. In parte sono stati rispettati alcuni dei risultati attesi cogliendo con estremo favore la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare la quasi totalità della documentazione (pratica questa oramai divenuta usuale e di prassi comune). Ciononostante questa

innovazione rappresenta solo una piccola goccia in un mare molto tempestoso che invero rischia di arenare ancora una volta molti dei sodalizi.

Andando con ordine. La Legge Delega si poneva quale obiettivo quello del riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. Fra i vari criteri e principi direttivi se ne segnalano quattro in particolare :

- 1) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
- 2) riordino, al fine di semplificarla della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva;
- 3) riconoscimento della personalità giuridica;
- 4) tutela dei minori, parità di genere e contrasto alle violenze di genere;

Quando ci si domandava, nelle note in premessa, se il testo (o i testi) proposti, siano o stati o meno in grado di tracciare con sufficiente chiarezza la strada che sodalizi sportivi, dirigenti, sportivi ed, in generale, tutti gli operatori sportivi dovranno seguire, ora si potrà iniziare a rispondere in senso negativo.

Innanzitutto non si comprende come sia ancora oggi obbligatorio un adempimento quale la trasmissione del Modello EAS di cui all'Art. 30 del Decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185 e ss.mm.e ii. (ancorché, come noto ricorrendone i presupposti, con modalità semplificata) laddove se è evidente che già ad oggi i dati con lo stesso trasmessi erano e sono in disponibilità degli organismi di controllo (in particolare degli Uffici Finanziari), risultando pertanto un mero adempimento formale, con la nuova disciplina (e soprattutto con un auspicata implementazione dei sistemi telematici) rappresenterà adempimento del tutto idoneo allo scopo per il quale era stato istituito (la raccolta dei dati e relativo monitoraggio e controllo) avendo già tramite l'affiliazione ad un ente prima e l'iscrizione al Registro Nazionale poi una fotografia più che esaustiva dell'Ente sportivo (sul punto basterà verificare l'elencazione delle informazioni fornite anche tramite l'art.6).

Anche e soprattutto la struttura delle "definizioni" di cui all'Art. 2 appare carente se non addirittura contraddittoria.

Al comma 1 Lett. a) non è infatti inserito nel novero delle attività principali degli Enti una delle più tipiche e proprie di ogni sodalizio (sportivo e non) ovvero quella della "promozione" delle proprie finalità istituzionali. In una riforma tutta tesa all'agone e al risultato, agli aspetti meramente "imprenditoriali" (si passi il termine), forse è sfuggito uno dei punti cardine dell'Art. 18 della Carta Costituzionale prima e del Capo II del Codice Civile mancando del tutto una definizione di associazionismo e di cultura sportiva in generale.

Peraltro limitarsi a definire le sole Associazioni e Società Sportive "dilettantistiche" porterebbe ad escludere dal novero dei soggetti destinatari della norma le realtà professionistiche. Ma anche volendo credere che l'Art. 2 – come del resto in tutti gli atti governativi – intenda limitarsi a definire solo ed esclusivamente i soggetti richiamati nello specifico Decreto di riferimento senza, pertanto, atteggiarsi a nomenclatura di validità generale, ci si dovrebbe porre un ulteriore interrogativo: perché definire come Associazioni e Società sportive gli enti giuridici affiliati ad un Organismo sportivo quando, invero, la natura di ente dilettantistico, come recita il successivo Art. 5 co.2, viene certificata dal Dipartimento dello Sport che, per il tramite di Sport e Salute S.p.a., avrà il compito di gestire il nuovo Registro Nazionale ?

Se, come sarà e come disciplinato, gli Organismi Affilianti avranno il compito di certificare unicamente l'attività sportiva resa dall'ente affiliato l'Ente dilettantistico potrà definirsi tale solo a seguito del buon esito dell'iscrizione al Registro ... e dirimere la questione sul punto non appare questione di poco conto posto che due fra le norme cardine che disciplinano i vantaggi riservati al comparto associativo in generale e sportivo in generale non si riferiscono genericamente a "sodalizi sportivi" ma specificatamente ad associazioni sportive "dilettantistiche" (vedasi gli artt. 148 co. 3 e 149 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Sempre in tema di definizioni, poi, alla voce Enti di Promozione Sportiva (art. 2

lett. s) si dovrebbe precisare che gli stessi non promuovono ed organizzano attività motorie e sportive solo con finalità didattiche, ricreative, formative ma anche con modalità competitive e agonistiche e ciò in virtù del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014.

I successivi 4,5,6,8,13 e 17, che disciplinano termini, modalità e operatività del nuovo Registro Nazionale, esautorando di fatto il compito ad oggi rivestito dal CONI, appaiono armonizzare di fatto la struttura del Registro Nazionale con quella del RUNTS prevista per il Terzo Settore ma non sembrano centrare appieno l'obiettivo. Nonostante l'esperienza dell'iter (travagliato) che ha portato all'operatività del RUNTS il Governo non ha infatti "approfittato" dell'esperienza maturata ben potendo invero prevedere, ad esempio, la pubblicazione di schemi di bilancio e note integrative che, di fatto, ben avrebbero potuto sfrontare una parte nemmeno troppo risibile dell'attuale contenzioso tributario ma, soprattutto, agevolato le realtà che non si affidano a Professionisti terzi per la gestione contabile del sodalizio.

Si segnala, inoltre, la necessità di un miglior coordinamento tra le norme che disciplinano il nuovo Registro e quelle contenute all'Art. 9 dell'Atto di Governo 230 sul riconoscimento ai fini meramente sportivi degli Enti Sportivi ma, soprattutto con il successivo Art. 14 (acquisto della personalità giuridica).

Preso atto che non è chiaro se per acquisire la personalità giuridica l'atto debba essere "formato" dal Notaio rogante o, semplicemente, dallo stesso ricevuto (e nel qual caso si ricadrebbe nella fattispecie della scrittura privata registrata di cui all'Art. 2703 Codice Civile), è di difficile interpretazione la disposizione di cui al successivo comma 2 laddove il Notaio sarebbe onerato di verificare la natura dilettantistica di un Ente (certificata solo a seguito dell'Iscrizione nel Registro Nazionale del CAPO I) per poi depositare tutti gli incartamenti direttamente al Registro.

Tale iter appare però in urto tanto con l'Art. 9 dello schema di Decreto di cui all'AG 230 quanto con il comma 1 dell'Art. 5 il quale prevede che siano iscrivibili a Registro unicamente gli Enti Sportivi "operanti nell'ambito" di una FSN, DSA o

di un EPS (anche qui peraltro vengono omessi gli enti paralimpici) e con ciò intendendosi "affiliati" a detti Enti.

Se e nel caso si potesse acquisire la personalità giuridica anche successivamente alla costituzione nulla questione, diversamente la domanda presentata dal rogante all'Ufficio competente del Registro Unico sarebbe incompleta e, pertanto, irricevibile sino a quando non si sia perfezionato l'atto affiliativo.

Ancora una volta, infine ci si chiede se ai fini delle agevolazioni fiscali, gli effetti dell'Iscrizione nel Registro Unico decorrano o meno all'atto di presentazione della domanda.

Sempre in tema di semplificazione non si intende infine passare sottotraccia nemmeno la disposizione di cui al successivo Art. 16 destinata ad introdurre per legge l'obbligo per per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, di redigere linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Al di là del titolo dell'Articolo che andrebbe ampliato rispetto alla formulazione attuale quel che si vuole sottolineare è che, con l'istituzione del MOG, ci si allontana (e non di poco) dai principi e criteri generali dettati all'Art. 3 lett. a) della Legge Delega.4

Di fatto un ulteriore e gravoso adempimento (soprattutto in termini economici) per gli enti di piccole e medie dimensione che, di fatto, dovrebbero dotarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida ad opera dell'Ente Affiliante, o al più tardi entro 24 mesi dall'Entrata in vigore del Decreto, di un Modello di Gestione e Controllo di cui al D.lgs 231/2000 ma avente caratteristiche proprie ed esclusive dovendo necessariamente ritagliarsi "su misura" alla realtà organizzativa alla quale fa riferimento.

Sull'Ag. 229 – Art. 9 Lg. 86/2019

Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Inserito nella Legge Delega al Capo relativo a semplificazione e sicurezza si apprezza di questo schema di Decreto l'innalzamento generale dei livelli di sicurezza da attuare per la pratica degli sport invernali (discesa e snowboard in generale). Purtroppo si devono segnalare alcune criticità, dubbi interpretativi ed omissioni.

Innanzitutto manca una definizione chiara e completa degli sport e delle attività oggetto della normativa e, comunque, un riferimento maggiormente esaustivo ai destinatari.

Non stupisce quindi che sia del tutto assente (in quanto evidentemente non presa in considerazione) una regolamentazione ad hoc per gli sport invernali che si svolgono su circuiti non di discesa ovvero per tutti quelli rientranti nel Circuito Olimpico Invernale. Nessuno escluso ma, a titolo meramente esemplificativo, lo sci di fondo, il biathlon ed il telemark che, nonostante venga citato all'Art. 2 poi scompare nell'articolato.

Focalizzandosi esclusivamente sugli impianti di risalita si è così persa l'opportunità, seppur offerta dalla Legge Delega, di normare anche altre attività sportive c.d. invernali nonché di meglio definire le strutture interessate limitandosi ad una scarna definizione di impianto ancorché optare per una definizione di più ampio respiro che includesse tanto gli scenari "naturali" quanto quelli "artificiali".

Si sottolinea inoltre l'assenza ad un qualsiasi richiamo a Regolamenti e Direttive Comunitarie o, quantomeno, ad una disciplina uniforme su tutto l'arco Alpino (sul punto sono molto chiare le normative FIS) per quelle stazioni o impianti di "confine", non rischiando così di veder sfumata l'occasione di attenersi procedure standardizzate e condivise che, di fatto, avrebbero agevolato non solo il comparto "turistico" ma anche gli stessi "gestori" che avrebbero potuto godere di una vera semplificazione in termini di formazione e informazione.

Non appaiono infatti correttamente applicati i principi ispiratori della Legge Delega nella parte in cui dalla manovra ricadranno, certamente, nuovi e maggiori oneri a carico dei gestori (peraltro dimenticati fra le definizioni di cui all'Art. 2).

Nè si può definire del tutto compiuta l'opera di chiarimento fra sportivi agonisti e non. Preso atto che la definizione di "sportivo agonista" non è fra quelle elencate all'Art. 2 si propone di sostituire tale dicitura inserendo fra i soggetti richiedenti l'uso delle piste di allenamento le Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche regolarmente affiliate da un Organismo riconosciuto (CONI, CIO, CIP, CPI).

Spunti conclusivi

Si bramava un "testo Unico si riforma dello sport", chiaro, completo e, soprattutto, fruibile per dirigenti, tecnici, sportivi o semplici Cittadini. Si attendeva un documento che non utilizzasse, ancora una volta, la tecnica della delega a fonti secondarie (seppur spesso necessarie per definire questioni squisitamente tecniche). Si auspicava una forte e incisiva spinta verso la semplificazione.

Sia chiaro, non si vuole sminuire la portata innovatrice e di ampio respiro che offre questa manovra, ma non temiamo di peccare di indelicatezza nel ritenerla, al pari del letto di Procuste, inadatta a conformarsi alla realtà dei fatti se non con forzature che molto probabilmente comporteranno sforzi e sacrifici non facilmente sostenibili dagli Enti di piccola o media dimensione.

A parere dello scrivente è quindi più che auspicabile che non solo venga emanata una disposizione di "raccordo" tra la vecchia e la nuova normativa ma, di più, che entro i 24 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun provvedimento, vengano adottati decreti integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, tali da poter garantire maggiore intelligibilità e coerenza a tutto l'impianto normativo.

Si coglie con vivo ottimismo, inoltre, l'interpolazione con le norme di cui al D.Lgs 117/2017 preso atto che lo sport di base ed amatoriale, ancorché svolto con modalità competitiva, grazie anche alla finestra offerta dall' art. 5 lett. t), svolgerà, ancora una volta, un ruolo di primaria importanza per la nostra Società.

Ci si riferisce a tutte quelle attività che non prevedono competizioni o gare ovvero a quelle che pur prevedendole non assurgono ancora a "sport" a livello

Italiano ma che, di fatto, rappresentano le nuove frontiere dello sport (si pensi, a titolo di esempio agli e-sports la cui naturale collocazione – oggi – non potrà che essere quella del Terzo Settore).

Non di meno però la tecnica del richiamo ad alcune specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore appare a volte “affrettata” altre decisamente “inadatta” ad inserirsi all’interno di un Ordinamento come quello Sportivo che, nella sua autonomia seppur in concorrenza con la normativa Regionale, rimane ancora il principale protagonista dello Sport italiano con compiti promozionali, gestori, decisionali e organizzativi che vanno al di là delle sole competizioni Olimpiche.

Mi si permetta, infine, un accenno sulle responsabilità – vecchie e nuove – che ricadranno sui legali rappresentanti degli Enti sportivi.

"Ma quanti sono, in verità i dirigenti sportivi che conoscono i modi, le regole, gli oneri, gli impegni, le responsabilità private e pubbliche che una siffatta amministrazione implica e richiede ?"

Alla domanda posta dal Direttore della Gazzetta dello Sport, Bruno Roghi, si vorrebbe rispondere, in definitiva, che questa Riforma saprà offrire le giuste risposte a tutte le domande, dubbi, interrogativi posti dalle realtà associative. Come fare ? Lasciare che, ancora una volta, scenda in campo la squadra degli interpreti, oppure cogliere l’occasione dei prossimi 24 mesi per dare una svolta alla partita in favore dello sport Italiano. Le scelte, in fondo, sono semplicemente queste.

Con osservanza.



Avv. Paolo Rendina